

# *Ordine degli Avvocati di Perugia*

Perugia, 23 agosto 2021

Spett.le  
Regione dell'Umbria  
Perugia

via pec: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it)

Spett.le  
Direzione del Nuovo Complesso Penitenziaria Perugia – Capanne  
Perugia

via pec: [cc.perugia@giustiziacert.it](mailto:cc.perugia@giustiziacert.it)

Spett.le  
Casa di Reclusione di Spoleto  
Segreteria del Direttore  
Spoleto

via pec: [cr.spoleto@giustiziacert.it](mailto:cr.spoleto@giustiziacert.it)

Spett.le  
Direzione Casa Circondariale di Terni  
Area segreteria  
Terni

via pec: [cc.terni@giustiziacert.it](mailto:cc.terni@giustiziacert.it)

Oggetto: Nuove linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza COVID-19 all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione dell'Umbria.

L'Ordine degli Avvocati di Perugia, nell'ambito delle sue finalità istituzionali disciplinate dalla legge professionale n. 247/2012, ha recentemente appreso che, a seguito dell'emanazione delle "Nuove linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza COVID-19 all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione dell'Umbria", adottate con determinazione direttoriale n. 7921 del 06.08.2021, gli avvocati che debbano accedere negli Istituti Penitenziari del distretto hanno l'obbligo di esibire la c.d. certificazione verde.

Tale misura di contrasto all'emergenza sanitaria è stata adottata sulla base delle "Disposizioni generali contenenti linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza covid-19 all'interno degli istituti penitenziari dell'Umbria", licenziate dalla Regione dell'Umbria il 05.08.2021, senza interlocuzione con gli ordini forensi del distretto.

Nel predetto documento si prescrive al punto n. 2 che: "**I visitatori**, i lavoratori delle ditte esterne, i volontari, il personale scolastico, il personale per corsi di formazione ecc., dovranno essere in possesso della **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** (di cui all'art. 9 del D.L. 22 Aprile 2021, n. 52), secondo quanto previsto dalla **ordinanza ministeriale dell'8 maggio 2021** con cui viene adottato il documento "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", adottato dalla

## *Ordine degli Avvocati di Perugia*

*Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico, che costituisce parte integrante della succitata ordinanza."*

Simile prescrizione, vincolante anche per gli avvocati, non appare, allo stato, fornita di base giuridica e pertanto illegittima.

L'ordinanza del Ministero della Salute dell'08 maggio 2021, richiamata nelle linee di indirizzo della Regione dell'Umbria sopra citate, disciplina l'accesso di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture di cui al capo IV «Assistenza socio-sanitaria» e di cui all'art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e le strutture residenziali socio-assistenziali.

Nell'ordinanza del Ministro della Salute nessun riferimento viene espressamente previsto per gli Istituti Penitenziari, anche in considerazione del fatto che le strutture contemplate nel citato provvedimento sono socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente chiarito che la certificazione verde possa essere ritenuta una condizione necessaria per consentire l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o l'individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici **se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario**, nell'ambito dell'adozione delle **misure di sanità pubblica** necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (cfr. Provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 e comunicato stampa 14 agosto 2021 con riferimento agli accessi negli uffici pubblici).

Infatti, la competenza in merito all'introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implicino il trattamento di dati personali ricade nelle **materie assoggettate alla riserva di legge statale** (artt. 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali, Considerando n. 48 del *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'EU digital COVID certificate*, approvato nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021 e adottato il 14 giugno 2021).

Anche la Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n. 04/2021, ha specificato che: "*la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di **competenza esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.*"

Ciò appare del tutto coerente in ossequio ai principi di certezza del diritto e di non discriminazione, che impongono una **regolazione uniforme con legge nazionale**, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Da informazioni apprese per le vie brevi non risulta che in altri Istituti Penitenziari fuori distretto venga imposto agli avvocati il certificato verde per l'accesso in carcere, ciò comportando una evidente discriminazione e disallineamento di procedure che proprio il Garante per la protezione dei dati personali, con i suoi provvedimenti, ha stigmatizzato.

## *Ordine degli Avvocati di Perugia*

Pertanto, l'attuale quadro normativo di riferimento non contempla l'estensione dell'esibizione del certificato verde agli avvocati che devono accedere negli Istituti Penitenziari per espletare la loro missione a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Si chiede pertanto che le "Nuove linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza COVID-19 all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione dell'Umbria" ed i conseguenziali provvedimenti vengano emendati in conformità a quanto rappresentato nella presente, mediante eliminazione dell'obbligo di esibizione del certificato verde nei confronti degli avvocati che accedono negli Istituti Penitenziari e che venga istituito un tavolo di confronto con gli ordini forensi del distretto per concordare misure adeguate a fronteggiare l'emergenza sanitaria nel rispetto del vigente assetto normativo di riferimento.

Con i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Avv. Massimo Brazzi